



Chiasso, 1. ottobre 2014

Ris. mun. 1586 / 30 settembre 2014

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 15 / 2014 -----
CONCERNENTE L'ADOZIONE DELLA CONVENZIONE CON AGE SA SULL' AP-
PROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA -----

Al lodevole

CONSIGLIO COMUNALE

6830 C h i a s s o

Egregio signor Presidente,

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

1. Premessa

La distribuzione di energia elettrica da parte dei Gestori di rete era oggetto, fino al 31 dicembre 2008, dei monopoli di diritto sanciti dalla Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi pubblici (LMSP) e dalla Legge sull'Azienda elettrica ticinese (LAET).

Con l'entrata in vigore della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), il diritto federale disciplina ora il settore elettrico direttamente ed in modo diverso da quello praticato in passato.

La LMSP consentiva ai Comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire questo monopolio attraverso proprie Aziende di distribuzione o di darlo in concessione ad Aziende terze, dietro il pagamento di un contributo convenzionale, la cosiddetta "privatizzazione".

Il nuovo diritto federale impone, oltre all'abolizione dei monopoli di distribuzione, regole specifiche per la verifica dei costi di rete e per il conseguente calcolo del corrispettivo di transito, nonché l'obbligo ai gestori delle reti di distribuzione di procedere con la suddivisione delle tariffe per la vendita di energia elettrica in quanto componenti.

La LAEI prevede infatti che vada pubblicato e specificato qual è il costo del trasporto di energia, detto "*utilizzo rete*", quello dell'energia consumata, "*fornitura energia*", quello delle prestazioni elargite ai Comuni "*prestazioni a enti pubblici*" e quello relativo alle "*tasse*" applicabili.

2. Composizione del prezzo di elettricità

Le tariffe di vendita al dettaglio dell'elettricità risultano dai seguenti componenti:

- il costo della rete, cioè il trasporto dell'energia tramite la rete elettrica sino ai consumatori;
- il costo di fornitura al consumatore finale, funzionale a quello di acquisto o di produzione;
- le prestazioni a Enti pubblici;
- le tasse (contributo federale energie rinnovabili e prestazioni di sistema generale Swisgrid).

3. I rapporti Comune / AGE SA

L'ultima convenzione regolante i rapporti tra il Comune e il Gestore di rete AGE SA è scaduta il 31 dicembre 2013.

La nuova convenzione, per la quale si chiede l'adozione con effetto retroattivo al 1. gennaio 2014, definisce principalmente i ruoli e le competenze delle parti (AGE SA ed il Comune) in relazione alla presenza della rete elettrica sul territorio comunale e alla sua gestione. Essa costituisce uno strumento essenziale, affinché AGE SA possa operare efficacemente sul territorio, pianificare gli investimenti a medio-lungo termine, ecc..

Per il Comune la convenzione è essenziale poiché garantisce ai suoi abitanti la continuità nel tempo dell'approvvigionamento elettrico.

Le tariffe elettriche vengono calcolate da AGE SA, pubblicate annualmente e approvate dalla Commissione federale dell'Elettricità (ElCom).

La riscossione da parte del Comune di una tassa per l'uso speciale del suolo pubblico in sostituzione all'ex – privativa, è regolata dal Cantone (LA-LAEI).

Altri elementi più di dettaglio sono contenuti nelle premesse della convenzione stessa.

La convenzione previgente comprendeva anche un accordo che regolava la gestione dell'illuminazione pubblica, nel senso che la manutenzione dei cavi, il comando automatico ed il cambio delle lampadine dell'illuminazione pubblica erano di competenza di AGE SA, mentre a carico del Comune era posta la manutenzione dei candelabri e delle lampade, che erano pure di sua proprietà.

Inoltre, il montaggio dei candelabri e delle lampade per l'illuminazione pubblica erano effettuati a carico di AGE SA.

Alla situazione previgente occorre apportare dei correttivi, in conformità al nuovo diritto vigente, per cui AGE SA fattura al Comune i costi per la posa di ogni nuovo punto luce, quelli per la relativa manutenzione, nonché quelli per la sostituzione delle lampadine.

Il CdA di AGE ha approvato il testo della convenzione il 20 agosto 2014.

Il Municipio di Chiasso mediante risoluzione n. 1349 del 26 agosto 2014.

Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

risolvere:

LA CONVENZIONE SULL'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI CHIASSO È APPROVATA CON EFFETTO RETROATTIVO AL 1. GENNAIO 2014. -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Moreno Colombo



il Segretario:

Umberto Balzaretti

Allegata:

convenzione

CONVENZIONE SULL'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA

Tra il

COMUNE DI CHIASSO

rappr. dal Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario comunale

e

AGE SA, Chiasso

rappr. dalla Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Direttore

Premesso che:

- a) Nel corso del 2008 e del 2009 è entrata in vigore la Legge federale sull' approvvigionamento elettrico (LAEI), che fissa la liberalizzazione del mercato nel settore dell'energia elettrica, sulla base del principio della libera concorrenza nel commercio di energia, tramite la possibilità per terzi di utilizzare le reti per il trasporto di elettricità, conformemente alle modalità fissate dalla legislazione;
- b) la LAEI ha introdotto una liberalizzazione in due fasi: nei primi cinque anni (2009 - 2013) hanno avuto libero accesso al mercato i grandi consumatori, definiti con un consumo annuo superiore a 100'000 kWh; allo scadere di questo periodo, anche le economie domestiche e gli altri piccoli consumatori avrebbero dovuto poter scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica, giusta l'art. 34 cpv. 3 LAEI, ma la liberalizzazione completa è stata differita dal Consiglio federale a data da stabilire e verrà decisa a tempo debito;
- c) secondo i principi sanciti dalla LAEI, la rete elettrica continua a costituire un cosiddetto monopolio naturale, ritenuto che non è sensato realizzare parallelamente diverse reti, sia per motivi economici, sia per motivi ecologici, per cui la liberalizzazione del mercato elettrico concerne unicamente il commercio di energia, ma non anche la rete di distribuzione, la cui gestione resta di competenza delle aziende elettriche, che ne sono proprietarie;

Cantone e Comuni restano pertanto competenti nel settore energia (reti, infrastruttura) e possono rilasciare al gestore di rete la concessione di utilizzare in esclusiva il suolo pubblico e di creare, rispettivamente gestire, una rete; in contropartita, essi possono prelevare dal gestore di rete delle tasse di concessione, che devono però rispettare il principio dell'equivalenza e basarsi in primo luogo su aspetti dell'infrastruttura e sul valore della prestazione accordata e meno sugli aspetti del consumo;

- d) in data 30 novembre 2009 il Cantone ha decretato l'introduzione della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI);

a seguito degli sviluppi giurisprudenziali, tale Legge cantonale di applicazione è stata successivamente modificata parzialmente, sul prelievo della tassa posta a carico dei gestori di rete e a favore di Cantone e Comuni, nel senso che per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, l'art. 14 LA-LAEI prevede la percezione di una tassa ora orientata alle infrastrutture di rete;

- e) giusta gli artt. 13 e 14 LA-LAEI, il Cantone o i Comuni devono garantire mediante convenzione ai gestori di rete il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica, lungo le strade pubbliche, da approvarsi da parte del Consiglio di Stato;
- f) visto che gli artt. 13 e 14 cpv. 1 entrano in vigore con la completa liberalizzazione del mercato, giusta l'art. 22 cpv. 5 LA-LAEI fino alla completa liberalizzazione del mercato, Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali, calcolata conformemente all'art. 14 cpv. 2 LA-LAEI;
- g) al fine di garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile, efficiente e sostenibile, il Comune di Chiasso e AGE SA intendono proseguire la loro collaborazione mediante la sottoscrizione della presente convenzione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Oggetto

AGE SA gestisce sul territorio di proprietà del Comune di Chiasso un'infrastruttura (rete) di distribuzione di energia elettrica, di sua proprietà.

Detta rete è dotata di tutti i dispositivi necessari a garantire una distribuzione elettrica di qualità, nelle quantità richieste dai consumatori.

In particolare compongono l'infrastruttura elettrica (lista esemplificativa e non esaustiva):

- i tubi portacavo
- le camere elettriche
- i cavi elettrici e gli accessori ivi contenuti
- i pali di sostegno delle linee elettriche aeree, ove ancora esistenti
- gli allacciamenti
- le sottocentrali, ove esistenti
- le cabine di distribuzione
- i chioschi (armadietti) di distribuzione.

La presente convenzione regola la concessione del diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio, lungo le strade pubbliche del Comune di Chiasso, le suddette linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.

2. Impegni del Comune di Chiasso

Il Comune di Chiasso concede ad AGE SA, contro pagamento di una tassa per l'uso del suolo pubblico, l'occupazione dei sedimi di proprietà comunale per tutte le opere destinate al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica, occorrenti alle necessità dei consumatori.

Eventuali spostamenti delle condotte o altri lavori di grossa entità sulle installazioni principali di distribuzione, da effettuarsi per necessità del Comune di Chiasso, dovranno essere preventivamente concordati con AGE SA, sia per l'esecuzione, sia per la sopportazione dei relativi costi.

3. Impegni di AGE SA

AGE SA si impegna a:

- costruire, mantenere e gestire la rete, affinché venga garantito ai consumatori aventi diritto un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile;
- erogare e distribuire tutta l'energia elettrica occorrente nel territorio di Chiasso per l'illuminazione pubblica e privata, per i vari usi domestici e industriali, artigianali e commerciali, entro i limiti di potenzialità di cui essa può disporre;
- mettere a disposizione la propria rete elettrica, garantendo a terzi aventi diritto giusta la LAEl l'accesso non discriminatorio alla rete per il trasporto di elettricità;
- ove necessario a studiare i provvedimenti atti ad aumentare la potenzialità disponibile;
- a provvedere a proprie spese alla manutenzione, al rinnovamento di tutti gli impianti di sua proprietà, destinati alla distribuzione dell'energia ai privati, a sensi del regolamento per la distribuzione dell'energia elettrica nel territorio giurisdizionale di AGE SA e ad eseguire gli impianti che si rendessero necessari in seguito allo sviluppo edilizio o industriale del Comune di Chiasso;
- a ripristinare rapidamente il servizio pubblico in caso di guasti, interruzioni o avarie;
- a fornire al Municipio di Chiasso, su richiesta, tutte le informazioni relative ai consumi d'energia sul proprio territorio.

È data facoltà al Comune di Chiasso di richiedere la sostituzione di una data linea elettrica aerea esistente o da costruirsi con la posa di un cavo sotterraneo. In tal caso, il Comune di Chiasso si assumerà la maggior spesa che dovesse derivare dalla modifica richiesta.

4. Tariffe

I regolamenti e le tariffe vigenti per gli abbonati della rete di distribuzione di AGE SA saranno applicati agli abbonati del Comune di Chiasso in tutte le loro disposizioni. Essi sono consultabili in ogni tempo sul sito web www.age-sa.ch, oppure presso gli uffici di AGE SA.

Le tariffe elettriche, da pubblicare entro il 31 agosto di ogni anno, per entrare in vigore il 1. gennaio successivo, si compongono delle seguenti voci:

- energia
- uso della rete (transito)
- tributi a enti pubblici

AGE SA determina annualmente le tariffe per l'energia e per l'uso della rete, nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).

Contestazioni sulle tariffe possono essere indirizzate a ElCom.

AGE SA fattura al Comune i costi per la posa di ogni nuovo punto luce, quelli per la relativa manutenzione, nonché quelli per la sostituzione delle lampadine.

5. Tassa per l'uso speciale del suolo pubblico

L'ammontare e le modalità di versamento della tassa per l'uso speciale del suolo pubblico sono retti dalla Legge cantonale di applicazione della LAEl del 1.4.2014 e dal relativo Regolamento.

6. Responsabilità

Il Comune di Chiasso viene sollevato da ogni responsabilità per guasti di qualsiasi natura, che potessero derivare alle pubbliche e private proprietà a dipendenza delle installazioni di trasporto e distribuzione d'energia, loro riparazioni e manutenzioni, nonché delle pretese di privati per disservizio nell'organizzazione di energia.

AGE SA si riserva ogni azione penale e civile per guasti o manomissioni provocati ai propri impianti da terzi.

7. Durata

La presente convenzione ha effetto retroattivo a contare dal 1. gennaio 2014 ed ha una durata di dieci anni, sino al 31 dicembre 2023, attenuto che tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica decadono con la completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEl.

8. Riscatto

Come sancito dalla Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi Pubblici (LMSP), alla scadenza della presente convenzione, il Comune di Chiasso ha la facoltà di riscattare gli impianti ed assumere in proprio, o con altri Comuni o Enti, la gestione della rete di distribuzione. Per la determinazione dell'indennità di riscatto fa stato la decisione di ElCom sul valore dell'infrastruttura per la definizione delle tariffe per l'uso della rete.

9. Contrasti con le nuove Leggi federali e cantonali

Qualora la presente convenzione dovesse entrare in conflitto con le Leggi federali e cantonali di successiva promulgazione in materia e di carattere imperativo, essa perderà la sua efficacia limitatamente in relazione ai punti di contrasto.

10. Diritto suppletorio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, fanno stato le disposizioni della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907, della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007, come pure della Legge cantonale di applicazione della LAEI (LA-LAEI) del 30 novembre 2009.

*** *** ***

La presente convenzione è approvata dal Consiglio di amministrazione di AGE SA con risoluzione del 20 agosto 2014.

Per AGE SA:

.....
Presidente

.....
Direttore

La presente convenzione è approvata dal Municipio del Comune di Chiasso con risoluzione no. 1349 del 26 agosto 2014

Per il Municipio:

.....
Sindaco

.....
Segretario

La presente convenzione è approvata dal Consiglio comunale di Chiasso con risoluzione n. di data

La presente convenzione è ratificata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino con risoluzione n. di data